

# **REGOLAMENTO del COMITATO STUDENTESCO**

Polo Liceale Statale "Socrate"  
Distretto XIX - Roma



# INDICE

<b>INTRODUZIONE</b>	pagina 4
<b>TITOLO I</b> Principi Fondamentali (artt. 1-4)	pagina 5
<b>TITOLO II</b> Composizione del Comitato (artt. 5-15)	pagina 6
<b>TITOLO III</b> Presidente, Segretario e loro delegati (artt. 16-28)	pagina 8
<b>TITOLO IV</b> Prerogative e funzioni del Comitato (artt. 29-43)	pagina 11
<b>TITOLO V</b> Commissioni Interne (artt. 44-56)	pagina 14
<b>TITOLO VI</b> Gestione del Regolamento (artt. 57-61)	pagina 16
<b>TITOLO VII</b> Albo del Comitato Studentesco (artt. 62-66)	pagina 18
<b>TITOLO VIII</b> Disposizioni transitorie (artt. 67-71)	pagina 19

# INTRODUZIONE

## Il Dirigente Scolastico del Polo Liceale Statale “Socrate”

*Visto* il Regolamento d’Istituto del Liceo Classico Statale “Socrate”;

*Visti* il Decreto Legislativo n. 297/94 e il D.P.R. 416/74;

*Visti in particolare* i commi 4 e 5 dell’articolo 13 del D.L. 297/94, che prevedono la possibilità per i rappresentanti degli studenti nei consigli di classe di esprimere un comitato studentesco di istituto e la possibilità del comitato di esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio d’Istituto;

*Essendo a conoscenza* che il Comitato Studentesco viene regolarmente convocato ogni mese dal primo anno di attività dell’Istituto;

*Notata* l’assenza di un documento regolativo riguardo la funzione, la composizione e tutto ciò che concerne l’attività del Comitato Studentesco del Polo Liceale Statale “Socrate”;

*Approvata* la proposta da parte degli Studenti di garantire al Comitato Studentesco” del Polo Liceale Statale “Socrate” un Regolamento esecutivo;

*Vista* la delibera datata 23 settembre 2015 della Presidente del Comitato Studentesco in carica per l’AS. 2014-2015 nella quale si approva il presente Testo;

*Visto* il nullaosta garantito in data 25 settembre 2015 dalla Componente studentesca in Consiglio d’Istituto,

*Vista* l’approvazione in data 5 ottobre 2015 da parte del Consiglio d’Istituto;

*Visto* il testo VIII del presente documento;

## PROMULGA

il Regolamento del Comitato Studentesco del Polo Liceale Statale “Socrate” nel seguente Testo.

*Città di Roma, addì 6 ottobre 2015*

Il Dirigente Scolastico  
*Prof.<sup>ssa</sup> Milena Nari*

## CONTROFIRMANO

La Presidente del Comitato Studentesco  
*Stud.<sup>ssa</sup> Francesca Nardi*

I Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d’Istituto  
*Stud. Luca Caprioni Grasso*  
*Stud. Federico Lorenzi*  
*Stud. Leonardo Scarton*  
*Stud. Iacopo Smeriglio*

# TITOLO I

## PRINCÌPI FONDAMENTALI

### **Art. 1**

Il Comitato Studentesco è il più alto organo della Rappresentanza della componente studentesca presso il Polo Liceale Statale "Socrate".

### **Art. 2**

Il Comitato Studentesco è regolato in modo inderogabile secondo le norme del presente Regolamento, il quale è e deve essere in armonia con il Regolamento d'Istituto del Polo Liceale e con le Leggi dello Stato che disciplinano la materia, in particolare con il D. P. R. 416/1974 e successive modificazioni.

### **Art. 3**

Il Comitato Studentesco è un organo ufficialmente riconosciuto dall'Istituto.

Esso è preposto a collaborare, quale interlocutore privilegiato, con le componenti dei docenti e dei genitori.

Esso è il principale punto di riferimento per l'intero corpo studentesco.

### **Art. 4**

Il Comitato Studentesco è composto dagli eletti alla rappresentanza studentesca, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

# TITOLO II

## COMPOSIZIONE DEL COMITATO

### **Art. 5**

Il Comitato Studentesco è composto da un numero variabile di Membri di Diritto e di Membri Osservatori.

I ruoli, i diritti e i doveri di questi sono sanciti dal presente Regolamento.

### **Art. 6**

Sono Membri di Diritto tutti gli studenti Rappresentanti di Classe in carica.

### **Art. 7**

I Membri di Diritto godono all'interno del Comitato del diritto di parola e di voto per quanto concerne le elezioni interne all'assemblea e le delibere sui temi all'Ordine del giorno.

### **Art. 8**

Sono Membri Osservatori gli studenti rappresentanti in Consiglio d'Istituto, gli studenti rappresentanti in Consulta Provinciale Studentesca, il Garante degli Studenti nell'Organo di Garanzia e i Referenti delle Commissioni interne.

### **Art. 9**

Gli studenti che ricoprono le cariche descritte all'art. 8 e che contemporaneamente siano anche Rappresentanti di Classe in carica sono, ex art. 6, Membri di Diritto del Comitato.

### **Art. 10**

I Membri Osservatori godono all'interno del Comitato soltanto del diritto di parola. I Membri Osservatori non godono all'interno del Comitato del diritto di voto, sia per le nomine interne all'assemblea sia per le delibere sui temi all'Ordine del giorno.

### **Art. 11**

Le dimissioni dalla carica in virtù della quale si godeva di uno status all'interno del Comitato comportano l'immediata decadenza di tale status di Membro di Diritto o di Membro Osservatore.

### **Art. 12**

Un elenco completo dei Membri di Diritto e dei Membri Osservatori stilato dal Presidente del Comitato durante la prima seduta ed aggiornato nel corso dell'Anno Scolastico viene conservato presso l'Albo del Comitato Studentesco.

### **Art. 13**

Possono compiere un intervento all'interno del Comitato anche soggetti esterni ad esso qualora invitati dal Presidente, il quale ne disciplina tale partecipazione temporanea e straordinaria.

**Art. 14**

Soggetti esterni al Comitato non possono assistere o partecipare alle riunioni se non seguendo le modalità indicate dall'art. 13.

**Art. 15**

In deroga all'art. 14, il Dirigente Scolastico, i suoi collaboratori e la D.S.G.A. possono assistere alle riunioni del Comitato Studentesco.

Il loro diritto di parola è disciplinato dal Presidente del Comitato.

# TITOLO III

## PRESIDENTE, SEGRETARIO E LORO DELEGATI

### SEZIONE I

#### Funzioni e ruoli del Presidente del Comitato e del suo delegato

##### **Art. 16**

La più alta carica in seno al Comitato Studentesco è il Presidente.  
La sua elezione ed il suo ruolo sono sanciti dal presente Regolamento.

##### **Art. 17**

Il Presidente del Comitato Studentesco è la figura rappresentativa più alta del Comitato stesso e dell'intera componente studentesca dell'Istituto.  
Deve essere considerato quale interlocutore privilegiato da parte delle componenti dell'Istituto per ogni questione riguardante gli studenti che non sia direttamente pertinente a consessi dotati di propri Rappresentanti della componente studentesca.

##### **Art. 18**

Al Presidente del Comitato Studentesco sono delegate le funzioni che seguono:

- a) Convocare le sedute del Comitato Studentesco, nei modi e nei tempi sanciti dal presente Regolamento e secondo il calendario eventualmente concordato con la Presidenza, e redigerne l'Ordine del giorno.
- b) Presiedere le sedute del Comitato, in armonia con quanto prescritto dal presente Regolamento, regolando a sua discrezione i tempi delle fasi della seduta, moderando i dibattiti, assegnando e togliendo la parola, indicando le votazioni e proclamando il risultato delle medesime, sciogliendo l'assemblea quando ritenuto necessario, espellendo dall'aula i membri dalla condotta eversiva.
- c) Aggiornare e istruire il Segretario del Comitato sulle proprie attività e sul funzionamento del Comitato stesso.
- d) Controllare che le attività delle Commissioni e del Comitato siano adeguatamente pubblicizzate nell'Istituto e, in caso contrario, provvedere a far sì che ciò avvenga.
- e) Controllare che i Rappresentanti d'Istituto adempiano agli artt. 42 e 43.
- f) Rendere conto su richiesta del Dirigente Scolastico e dei suoi collaboratori delle attività pertinenti al Comitato Studentesco.

##### **Art. 19**

Al delegato del Presidente del Comitato Studentesco è delegata la funzione di supplire il Presidente del Comitato in tutte le funzioni sancite dal presente Regolamento, nel caso in cui quest'ultimo non sia presente o la carica sia vacante.

## **SEZIONE II**

### **Criteria di eleggibilità**

#### **Art. 20**

Godono del diritto di voto attivo per l'elezione tutti i Membri di Diritto del Comitato Studentesco.

#### **Art. 21**

La carica di Presidente del Comitato e quella del suo delegato sono incompatibili con quella di Rappresentate in Consiglio d'Istituto o di Rappresentante in Consulta Provinciale Studentesca.

Coloro che ricoprono le cariche enunciate dal comma precedente per l'Anno Scolastico in corso già al momento della prima seduta del Comitato, godono dei diritti a loro concessi negli artt. 8, 9 e 10.

Nel caso in cui alla prima seduta del Comitato non siano ancora stati eletti i Rappresentanti in Consiglio d'Istituto ed i Rappresentanti in Consulta Provinciale Studentesca per l'Anno Scolastico in corso, il Presidente o il suo delegato che risulti successivamente eletto a tali cariche, qualora non si dimetta da esse entro tre giorni dalla proclamazione, viene considerato decaduto, avviando le pratiche di successione dettate del presente Regolamento.

## **SEZIONE III**

### **Elezione del Presidente del Comitato e del suo delegato**

#### **Art. 22**

Il Presidente del Comitato è eletto tramite procedimento elettorale da tenersi nel corso della prima seduta del Comitato Studentesco.

#### **Art. 23**

Per l'elezione del Presidente ci si avvale di un sistema elettorale uninominale maggioritario assoluto: viene eletto Presidente il candidato che abbia ricevuto la maggioranza assoluta, ovvero il 50%+1, dei voti validi, conteggiando anche gli studenti astenuti.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del comma precedente, si procede ad un ballottaggio a cui accedono i due candidati con il maggior numero di voti: in esso viene eletto il candidato che abbia ricevuto la maggioranza assoluta dei voti, senza conteggiare gli studenti astenuti.

In caso di parità al ballottaggio viene eletto il candidato che aveva ottenuto la maggioranza relativa al primo turno.

In caso di parità al ballottaggio ed anche parità di maggioranze relative al primo turno, viene seguito un criterio basato in primo luogo sul numero di mandati precedentemente ricoperti di Rappresentanza studentesca ed in secondo luogo sull'anzianità anagrafica.

Prima della votazione è concesso un tempo di 2 (due) minuti ad ogni candidato per un breve discorso.

La votazione si effettua per alzata di mano.

#### **Art. 24**

Il Presidente del Comitato, una volta eletto, ha facoltà di scegliere tra i Membri di Diritto del Comitato Studentesco un suo delegato che supplisca alle funzioni indicate nell' art. 19 in sua assenza.

### **SEZIONE IV**

#### **Il Segretario del Comitato e il suo delegato**

#### **Art. 25**

Il Segretario del Comitato è responsabile di redigere il verbale delle sedute del Comitato Studentesco facendolo pervenire all'Albo del Comitato entro quindici giorni e pubblicandolo sul gruppo Facebook del Comitato Studentesco.

Il Segretario ha il compito di curare l'intero Albo e di conservarne una copia personale.

#### **Art. 26**

Il Segretario è eletto nel corso della prima seduta del Comitato.

Per l'elezione ci si avvale di un sistema elettorale uninominale maggioritario relativo: viene eletto il candidato che abbia ricevuto la pluralità, ovvero la maggioranza relativa dei voti espressi.

In caso di parità fra due candidati, si procede ad un ballottaggio fra essi.

In caso di parità al ballottaggio viene seguito un criterio basato in primo luogo sul numero di mandati precedentemente ricoperti di Rappresentanza studentesca ed in secondo luogo sull'anzianità anagrafica.

#### **Art. 27**

Il Segretario del Comitato, una volta eletto, ha facoltà di scegliere tra i Membri di Diritto del Comitato Studentesco un suo delegato che supplisca alle funzioni indicate nell' art. 25 in sua assenza

### **SEZIONE V**

#### **Successione alla carica di Presidente, Segretario e loro delegati**

#### **Art. 28**

In caso di dimissioni del Presidente o cambio d'Istituto o decadenza dello status di Membro di Diritto, subentra nel suo ruolo il proprio delegato fino alla successiva seduta, nella quale si procede ad una nuova elezione, seguendo le modalità prescritte dal presente Regolamento.

Nel caso sia un delegato ad abbandonare la carica, sarà compito della carica rimasta senza delegato scegliere un nuovo studente per subentrare a quel ruolo.

Segretario e Presidente non dimissionari la quale carica si è temporalmente esaurita sono reggenti del Comitato fino all'elezione delle nuove cariche per l'anno seguente.

# TITOLO IV

## PREROGATIVE E FUNZIONI DEL COMITATO

### SEZIONE I

#### Ruolo e convocazione

##### **Art. 29**

Il Comitato Studentesco è titolare e promotore di tutte le attività ed iniziative riguardanti la componente studentesca dell'Istituto od organizzate da essa, in armonia con il Regolamento d'Istituto nel caso in cui quest'ultimo provveda a disciplinare la materia.

##### **Art. 30**

Il Comitato Studentesco viene convocato dal Presidente, dal 10% degli studenti dell'Istituto o dal 20% dei Membri di Diritto tramite richiesta scritta alla Dirigenza, alla quale spetta la ratifica tramite Circolare della medesima.

La richiesta deve essere fatta pervenire alla Dirigenza con almeno sette giorni solari d'anticipo.

Il Presidente si attiene al calendario delle sedute e a agli Ordini del giorno.

##### **Art. 31**

L'assemblea del Comitato Studentesco si riunisce con potere deliberativo solo qualora sia presente la maggioranza assoluta dei Membri di Diritto.

Qualora non fosse presente la maggioranza assoluta dei Membri di Diritto, il Comitato può votare di posticipare la seduta a data da concordarsi con la Presidenza.

##### **Art. 32**

Il Comitato Studentesco ha facoltà di essere convocato una volta ogni mese dell'Anno Scolastico, in sedute di un'ora cadauna da tenersi dalle 12:30 alle 13:25.

Il Comitato non può essere convocato entro trenta giorni solari dal termine delle lezioni del secondo quadrimestre o entro quattordici giorni solari dal termine delle lezioni del primo quadrimestre.

### SEZIONE II

#### Attività studentesche

##### **Art. 33**

Il Comitato Studentesco provvede a pianificare, organizzare e gestire le attività o le iniziative seguenti: l'Assemblea d'Istituto, le Giornate degli Studenti, le iniziative festive, sportive, artistiche, culturali o di ogni altra specie proposte dagli studenti.

##### **Art. 34**

Il Comitato Studentesco può, durante una sua seduta, conferire o confermare ad

apposite Commissioni interne la delega per la pianificazione, l'organizzazione e la gestione delle attività enunciate nell'articolo precedente.

#### **Art. 35**

Per quanto concerne ogni attività, ad eccezione dell'Assemblea d'Istituto, il Comitato o l'organo delegato da esso può operare secondo criteri internamente stabiliti.

#### **Art. 36**

Al Comitato Studentesco spettano tutte le altre funzioni altrove sancite dal presente Regolamento.

### **SEZIONE III Assemblea d'Istituto**

#### **Art. 37**

Per quanto concerne l'Assemblea d'Istituto, il Comitato deve operare in armonia con il Regolamento d'Istituto ed accordarsi di conseguenza con la Dirigenza.

#### **Art. 38**

Ex Regolamento d'Istituto, l'Assemblea d'Istituto viene convocata dal Comitato Studentesco su delibera della maggioranza degli aventi diritto presenti o su richiesta scritta del 10% degli studenti iscritti alla Scuola.

Non è possibile convocare l'Assemblea d'Istituto entro trenta giorni solari dal termine delle lezioni del secondo quadrimestre o entro quattordici giorni solari dal termine delle lezioni del primo quadrimestre.

#### **Art. 39**

Il Comitato decide il tema, la partecipazione di ospiti esterni e le modalità dell'Assemblea d'Istituto, in armonia con il Regolamento d'Istituto e con la Presidenza.

### **SEZIONE IV Proposte e delibere**

#### **Art. 40**

Le proposte da discutere nell'assemblea del Comitato Studentesco devono essere state poste all'Ordine del Giorno.

Una proposta viene messa all'Ordine del Giorno dell'assemblea qualora un Membro di Diritto o Osservatore ne faccia richiesta al Presidente del Comitato.

#### **Art. 41**

Tutte le delibere del Comitato Studentesco devono essere prese a maggioranza relativa per alzata di mano.

Fanno eccezione votazioni speciali disciplinate dal presente Regolamento.

## **SEZIONE V**

### **Ruolo dei Rappresentanti d'Istituto**

#### **Art. 42**

Tutte le delibere del Comitato Studentesco che costituiscano una proposta da formularsi in seno al Consiglio d'Istituto devono essere in quest'ultimo presentate dai Rappresentanti d'Istituto.

#### **Art. 43**

I Rappresentanti d'Istituto devono relazionare tutto quanto sia stato discusso e deliberato in Consiglio d'Istituto che riguardi la componente studentesca.

# TITOLO V

## COMMISSIONI INTERNE

### SEZIONE I

#### Ruolo delle Commissioni

##### **Art. 44**

Le Commissioni sono organi temporanei istituiti dal Comitato Studentesco ed operanti nell'Istituto al fine di organizzare la vita studentesca all'interno del medesimo.

##### **Art. 45**

Le Commissioni sono formate su base volontaria da un numero variabile di Membri che provengano dalle seguenti categorie di studenti: Membri di Diritto del Comitato, Membri Osservatori del Comitato, studenti dell'Istituto esterni al Comitato.

I Membri delle Commissioni hanno pari diritti all'interno di esse.

### SEZIONE II

#### Ordinamento delle Commissioni

##### **Art. 46**

Le Commissioni operano secondo le modalità previste dal Regolamento del Comitato Studentesco.

##### **Art. 47**

Sono organi delle Commissioni l'Assemblea di Commissione, convocata ed operativa secondo le modalità indicate dal presente Testo, e la figura del Referente.

##### **Art. 48**

L'Assemblea di una Commissione è il consesso di tutti i Membri della medesima. Essa pianifica ed amministra tutte le attività, raccoglie le opinioni di tutti i membri e patrocina ogni iniziativa legata alla Commissione.

Tutti i membri della Commissione godono di pari diritto di parola e di voto in seno all'Assemblea.

##### **Art. 49**

Il Referente di una Commissione, eletto a maggioranza relativa fra i presenti secondo i tempi previsti dal presente Testo, è la più alta carica della Commissione.

Ogni membro della Commissione gode del diritto di voto per tale carica.

##### **Art. 50**

Durante la Prima Assemblea di Commissione ha luogo l'elezione del Referente. Il mandato del Referente viene rinnovato annualmente.

I Referenti delle Commissioni accreditati presso il Comitato Studentesco devono essere registrati nell'Albo del Comitato.

Lo status dei Referenti all'interno del Comitato Studentesco è regolamentato dagli artt. 6, 7, 8 e 9 del presente Regolamento.

#### **Art. 51**

Le Commissioni stilano una lista dei Membri componenti curata e aggiornata dal Referente.

Tale lista deve essere inserita nell'Albo del Comitato Studentesco.

Uno studente può diventare membro di una Commissione qualora ne dia comunicazione al Referente durante l'Assemblea della medesima.

#### **Art. 52**

Una nuova Commissione nasce in seguito ad una proposta effettuata dal Presidente o da due o più membri del Comitato.

Con la proposta di fondazione vengono anche enunciati lo scopo e il nome che la Commissione deve recare.

La proposta, votata durante la seduta, deve essere approvata dalla maggioranza relativa degli aventi diritto presenti.

#### **Art. 53**

Il mandato di una Commissione viene dichiarato decaduto dal Referente nel corso di una seduta del Comitato, essendo scaduti i termini temporali od operativi fissati con la sua creazione od altrimenti su richiesta della maggioranza dei componenti stessi della Commissione o su votazione del Comitato.

### **SEZIONE VI**

#### **Referenza e gestione**

#### **Art. 54**

Il Referente dirige le attività della Commissione, convoca e presiede le Assemblee secondo le modalità da lui indicate, diffonde le informazioni nell'Istituto in merito all'operato della Commissione e riguardo alla data e al luogo delle Assemblee, si rapporta con il Comitato Studentesco secondo le modalità indicate dal presente Regolamento.

#### **Art. 55**

Il Referente ha l'obbligo di tenere aggiornato il Comitato Studentesco, in ogni riunione di questo, riguardo allo svolgimento dell'attività della Commissione da lui rappresentata mediante relazione dettagliata e, se richiesto dall'assemblea o dal Presidente o dal Segretario, scritta.

#### **Art. 56**

Il Presidente del Comitato vigila sull'attività delle Commissioni e dei loro Referenti. I Referenti devono aggiornare il Presidente sulla frequenza delle Assemblee e fare pervenire a lui, entro i tempi e le modalità stabilite dal presente Testo, il relativo verbale.

# TITOLO VI

## GESTIONE DEL REGOLAMENTO

### **Art. 57**

Il Regolamento può essere modificato e abrogato nelle sue parti o sostituito interamente solamente secondo le modalità presentate all'interno del Regolamento stesso.

Spetta al Dirigente Scolastico osservare che gli articoli del presente Titolo non siano violati.

### **Art. 58**

Il Regolamento può essere modificato solamente con le modalità indicate dal presente articolo.

1. Viene presentato un Emendamento di un articolo, del quale viene proposta una versione alternativa o l'abrogazione, da parte di almeno il 20% dei membri di diritto del Comitato.
2. Viene approvato l'Emendamento da parte della maggioranza assoluta dei membri di diritto del Comitato.
3. Si ha la sottoscrizione della modifica da parte del Presidente.

### **Art. 59**

Nel caso venga riscritto ex novo un altro Regolamento al fine di sostituire completamente il presente, sono inderogabilmente da seguire le modalità indicate dal presente articolo.

1. Viene presentata la proposta di riscrittura del Regolamento da parte dei due decimi dei Membri di diritto.
2. Viene votata la proposta, la quale viene approvata qualora ottenga i due terzi dei consensi fra i membri di diritto presenti.
3. Viene istituito una Commissione Costituente composta da sei Rappresentanti di Classe ed un Rappresentante d'Istituto, scelti su base volontaria o, in caso di controversie, seguendo un criterio basato in primo luogo sul numero di mandati precedentemente ricoperti ed in secondo luogo sull'anzianità anagrafica.
4. Il Presidente vigila l'istituzione della Commissione Costituente e ne stabilisce le modalità operative ed il calendario, dirimendo eventuali controversie circa la sua composizione.
5. La Commissione Costituente elabora il nuovo Regolamento seguendo le indicazioni del Presidente e del Comitato.
6. La Commissione Costituente licenzia all'unanimità il testo da presentare al Comitato.
7. Il Comitato prende in esame il testo, che deve essere approvato senza modifiche dall'80% dei membri di diritto presenti.
8. Qualora ciò non avvenga, il testo viene rinviato alla Commissione.

9. In caso di approvazione, il nuovo Regolamento viene sottoscritto e promulgato dal Dirigente Scolastico, con la controfirma del Presidente del Comitato e dei membri della Commissione Costituente

Il nuovo testo, anche se al suo interno presenta disposizioni che stabiliscano diversamente, entra inderogabilmente in vigore soltanto a partire dal primo giorno dell'anno scolastico successivo, sostituendo il presente.

#### **Art. 60**

Gli articoli 57, 58, 59 ed il presente non possono essere né modificati né abrogati per tutto il tempo in cui il presente Regolamento è in vigore.

#### **Art. 61**

Eventuali controversie circa l'interpretazione del Regolamento del Comitato devono essere risolte dal Presidente del Comitato od in ultima istanza dal Dirigente Scolastico.

Il parere del Presidente del Comitato è subordinato a quello del Dirigente Scolastico.

# TITOLO VII

## ALBO DEL COMITATO STUDENTESCO

### **Art. 62**

L'Albo del Comitato Studentesco è una bacheca con funzione di archivio cartaceo di libero accesso il cui scopo è raccogliere tutti i documenti riguardanti il Comitato e gli organi ad esso collegati.

### **Art. 63**

L'Albo del Comitato Studentesco viene tenuto aggiornato dal Presidente del Comitato, dal Segretario del Comitato o dai loro delegati.

### **Art. 64**

Dei documenti contenuti nell'Albo del Comitato Studentesco devono esistere tre copie: la prima depositata in Presidenza, la seconda, digitale, aggiornata settimanalmente sul Gruppo Facebook del Comitato Studentesco e la terza in custodia del Segretario del Comitato.

Il Segretario del Comitato, al decadere della sua carica, deve depositare la copia dell'Albo in Segreteria per essere acquisita dal Segretario neoeletto.

### **Art. 65**

L'Albo del Comitato Studentesco deve comprendere: il Regolamento del Comitato Studentesco in vigore, gli elenchi completi ed aggiornati dei Membri del Comitato (distinti secondo lo status di cui godono nell'assemblea), gli elenchi completi ed aggiornati dei Membri delle Commissioni, l'elenco dei Referenti delle Commissioni accreditati, i verbali delle sedute del Comitato e delle Commissioni, eventuali relazioni scritte durante l'Anno Scolastico dalle Commissioni, i moduli predefiniti per l'espletamento delle funzioni specificate dal presente Regolamento.

### **Art. 66**

L'Albo del Comitato Studentesco deve essere aggiornato ogniqualvolta vi siano variazioni nelle componenti elencate dal precedente articolo.

# **TITOLO VIII**

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

### **Art. 67**

In modo unico e straordinario per l'Anno Scolastico 2015/2016, il presente Testo diviene Regolamento del Comitato Studentesco quando, dopo essere stato approvato dal Consiglio d'Istituto, viene promulgato dal Dirigente Scolastico e controfirmato dal Presidente del Comitato Studentesco.

### **Art. 68**

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal primo giorno successivo alla sua promulgazione da parte del Dirigente Scolastico.

### **Art. 69**

A partire dal primo giorno successivo all'approvazione del presente Testo, sono da considerarsi decadute regole e norme formali e non che hanno regolamentato lo svolgersi del Comitato Studentesco fino al giorno dell'approvazione del presente Testo.

### **Art. 70**

E' compito del Presidente del Comitato e del Segretario del Comitato eletti per l'Anno Scolastico 2015/2016 adempiere la creazione dell'Albo del Comitato.

### **Art. 71**

Il presente Regolamento deve essere esposto nell'Albo degli Studenti il primo giorno successivo alla sua promulgazione da parte del Dirigente Scolastico.



